Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 5 dicembre 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(10753)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 13 *settembre* 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1967
registro n. 120 *Difesa, foglio n.* 363

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

MASSARI Mario, nato l'11 novembre 1921 a Prossedi (Latina), soldato 250° ospedale da campo. — Componente di un esiguo nucleo di superstiti di un ospedale da campo divisionale avanzato facente parte di una colonna in ripiegamento più volte accerchiata da soverchianti forze nemiche e fatta segno ad attacchi di carri armati, si prodigava nell'assistenza dei feriti sotto l'intenso fuoco nemico dimostrando alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Popowka - Arbusow - Tacherkowo (fronte Russo del Don), 21 dicembre 1942-16 gennaio 1943.

VIGNOLA Umberto, nato il 7 novembre 1906 a Taranto, brigadiere Comando gruppo carabinieri di Gondar. — Comandante di squadriglie CC.RR. in servizio di protezione stradale, si prodigava in perlustrazioni rischiose ed in arditi appostamenti notturni. In servizio di pattuglia, avuto l'automezzo colpito da ordigno esplosivo e contemporaneamente sottoposto al fuoco di ribelli appostati, benchè ferito — non gravemente — con calma e perizia disponeva opportunamente i propri uomini, reagendo ordinatamente. Successivamente trascinava i propri dipendenti in deciso attacco contro i gli aggressori, costringendoli alla fuga lasciando un morto sul terreno. Esempio di alto senso del dovere, aggressività e sprezzo del pericolo. — Pista Azazò - Celgà, 22 giugno 1941.

E' concessa al sottonotato ufficiale la croce al valor militare in commutazione della croce al merito di guerra conferitagli dal Comando del XXVII corpo d'armata con determinazione in data 9 ottobre 1918:

BIASI Francesco, nato il 4 ottobre 1899 a Lazise (Verona), S. tenente 12° Raggruppamento artiglieria d'assedio (ora capitano cpl. in congedo assoluto). — Ufficiale osservatore in posizione individuata e battuta dal nemico, mentre l'osservatorio veniva ripetutamente colpito, continuava con perfetta calma il suo compito di osservatore, mostrando sprezzo del pericolo e profonda coscienza del proprio dovere. — Montello, 15-23 giugno 1918.

(11945)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1967, n. **1107**.

Trasformazione della scuola di musica presso l'Istituto per ciechi « D. Martuscelli » di Napoli in sezione staccata del locale conservatorio di musica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Veduto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Veduti i regi decreti 28 aprile 1927, n. 801; 17 maggio 1928, n. 1596; 11 dicembre 1930, n. 1945;

Veduta la domanda in data 31 agosto 1963, con la quale l'avv. Guido Alzone, presidente dell'Istituto « Domenico Martuscelli » per ciechi di Napoli, chiede la trasformazione delle scuole musicali interne di composizione, limitatamente al periodo inferiore, di organo e composizione organistica e di pianoforte principale;

Veduto l'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 262, il quale stabilisce che le scuole di musica esistenti presso gli istituti per ciechi possono essere trasformate in sezioni di conservatori anche se abbiano sede nello stesso comune;

Veduto l'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Veduta l'annessa convenzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La scuola di musica esistente presso l'Istituto « Domenico Martuscelli » di Napoli, per ciechi, scuola comprendente il corso di composizione, limitato al periodo inferiore, quello di organo e composizione organistica e quello di pianoforte principale, nonchè i corsi complementari relativi ai medesimi, è trasformata in sezione staccata del conservatorio di musica « S. Pietro a Majella » di Napoli. Alla predetta sezione è annessa la scuola media, ai sensi dell'art. 16, legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

La trasformazione decorre dal 1° ottobre 1967; dalla stessa data i posti in organico della sezione staccata sono stabiliti come dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presidente dell'Istituto « Domenico Martuscelli » per ciechi, farà parte del consiglio di amministrazione del conservatorio di musica « S. Pietro a Majella » di Napoli.

Art. 3.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione e l'amministrazione dell'Istituto « Domenico Martuscelli ».

Art. 4.

Per il funzionamento della sezione staccata « Domenico Martuscelli » del conservatorio di musica di Napoli viene prevista una spesa annua complessiva di lire 34.197.108 a carico dello Stato di cui L. 30.197.108 per retribuzioni al personale e L. 4.000.000 per spese di carattere generale.

Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto fanno carico ai fondi stanziati nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Il Ministro per la pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 15. — GRECO

TABELLA *A*

Pianta organica della sezione staccata per ciechi « Domenico Martuscelli » del conservatorio di musica di Napoli

Cattedre di II ruolo	Numero delle cattedre
1) Organo e composizione organistica	1
2) Pianoforte principale	1
3) Composizione (solo corso inferiore)	1
4) Bibliotecario	1
Cattedre di III ruolo	
1) Teoria, solfeggio e dettato musicale	1
TOTALE CATTEDRE	5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1967, n. **1108**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 112, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in farmacia è modificato nel senso che l'ultimo comma e abrogato e sostituito dal seguente:

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*se non si è superato l'esame di:*
Biochimica applicata	Chimica biologica - Chimica generale ed inorganica - Chimica organica - Fisica
Chimica biologica	Chimica generale ed inorganica - Fisica - Chimica organica
Chimica di guerra	Chimica organica
Chimica farmaceutica e tossicologica	Chimica organica
Chimica organica	Chimica generale ed inorganica - Fisica
Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica I	Chimica generale ed inorganica - Fisica
Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica II	Chimica organica - Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica
Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica III	Chimica farmaceutica e tossicologica I e II - Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica II
Farmacologia e farmacognosia	Anatomia umana - Chimica biologica - Chimica farmaceutica e tossicologica I e II - Fisiologia generale
Fisiologia generale	Anatomia umana - Fisica
Idrologia	Chimica generale ed inorganica - Fisica
Tecnica e legislazione farmaceutica	Chimica farmaceutica e tossicologica I e II
Igiene	Fisiologia generale - Chimica generale ed inorganica - Chimica organica
Chimica fisica	Chimica generale ed inorganica - Fisica
Chimica bromatologica	Chimica organica

Art. 160, relativo alla scuola speciale per archivisti e bibliotecari è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« All'atto dell'iscrizione gli allievi devono dichiarare la sezione prescelta e presentare al preside il proprio piano di studio per l'approvazione a norma dell'articolo 164 ».

Gli articoli 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, relativi alla suddetta scuola speciale per archivisti e bibliotecari sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della successiva numerazione:

Art. 161. — Sono insegnamenti costitutivi della scuola, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 153, quelli fondamentali delle singole sezioni e i complementari, secondo l'elenco dei successivi articoli 162 e 163.

Art. 162. — Sono insegnamenti fondamentali della sezione archivisti:

1) Archivistica generale e storia degli archivi;
2) Archivistica speciale;
3) Diplomatica;
4) Elementi di diritto per archivisti e bibliotecari;
5) Esegesi storico-giuridica del documento italiano;
6) Paleografia latina;
7) Storia degli ordinamenti degli Stati italiani.

Sono insegnamenti fondamentali della sezione conservatori di manoscritti:

1) Biblioteconomia;
2) Codicologia;
3) Elementi di diritto per archivisti e bibliotecari;
4) Paleografia latina (biennale);
5) Paleografia greca;
6) Storia delle biblioteche.

Sono insegnamenti fondamentali della sezione bibliotecari:

1) Bibliologia;
2) Bibliografia;
3) Biblioteconomia (biennale);
4) Elementi di diritto per archivisti e bibliotecari;
5) Paleografia latina;
6) Tecnica dei cataloghi e classificazione.

Art. 163. — Sono insegnamenti complementari comuni alle tre sezioni:

1) Applicazioni tecniche agli archivi e alle biblioteche;
2) Documentazione;
3) Elementi di tecnica del restauro del libro e del manoscritto;
4) Greco medievale;
5) Istituzioni giuridiche medievali e moderne;
6) Latino medievale;
7) Lingue romanze medievali;
8) Paleografia musicale;
9) Scienze ausiliarie della storia;
10) Storia dell'amministrazione dello Stato italiano;
11) Storia dell'incisione e della decorazione e illustrazione del libro;
12) Storia della decorazione del manoscritto;
13) Storia dell'editoria moderna e del commercio librario;
14) Storia della tradizione manoscritta.

Art. 164. — Gli allievi dovranno seguire i corsi e sostenere gli esami degli insegnamenti fondamentali della sezione prescelta e in almeno tre dei complementari comuni o dei fondamentali di altra sezione, secondo il piano di studio individuale che sarà stabilito dal consiglio della scuola sulla base di quello presentato a norma del precedente art. 160, ultimo comma.

Uno o due degli insegnamenti complementari potranno essere sostituiti con insegnamenti impartiti in altre facoltà o scuole dell'Università di Roma ovvero con un secondo anno di uno o due degli insegnamenti fondamentali previsti come annuali.

Sono valevoli come esami biennali anche due esami annuali che, su diversi programmi di corso di un medesimo insegnamento, l'allievo abbia sostenuto in due diverse sessioni.

Agli allievi potrà, inoltre, essere prescritto di sostenere uno o più colloqui su discipline formanti oggetto d'insegnamento in altre facoltà o scuole dell'Università

di Roma, secondo le prescrizioni che verranno fatte a ciascuno all'atto dell'approvazione del piano di studi del consiglio stesso.

Nell'approvazione dei piani di studio o nella prescrizione dei colloqui il consiglio terrà conto della facoltà di provenienza di ciascun allievo e degli esami superati nel corso di studi precedente all'iscrizione alla scuola.

Art. 165. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e nella discussione orale di una dissertazione scritta su tema che riguardi uno degli insegnamenti fondamentali della sezione prescelta dal candidato, da concordare col professore della materia.

Il preside, sentito, ove occorra, il consiglio della scuola, può consentire che la dissertazione verta anche su tema attinente ad uno degli insegnamenti complementari.

Per essere ammessi alla discussione gli allievi, oltre ad aver superato gli esami e sostenuto i colloqui previsti negli articoli precedenti, dovranno aver sostenuto, con esito positivo, una prova scritta di carattere pratico il cui argomento si inquadri nel corso del diploma prescelto dal candidato.

Art. 166. — Su domanda documentata e su conforme parere del consiglio della scuola, agli allievi provvisti di laurea può essere concessa l'abbreviazione di un anno di corso.

In tal caso gli insegnamenti previsti come biennali dall'art. 162 saranno ridotti ad annuali.

Il consiglio deciderà altresì, caso per caso, tenuto conto degli studi compiuti da ciascuno degli allievi, l'eventuale dispensa dagli esami di uno o più insegnamenti complementari o la loro sostituzione con colloqui.

Art. 167. — Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali la scuola potrà organizzare altresì corsi di addestramento e di aggiornamento per bibliotecari e archivisti delle amministrazioni pubbliche e private, in accordo con dette amministrazioni.

Art. 655, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di specializzazione in tecnologie alimentari è modificato nel senso che fra i titoli di ammissione alla predetta scuola è compreso anche la laurea in scienze agrarie.

Art. 656, relativo alla suddetta scuola è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il consiglio della scuola stabilisce entro il mese di luglio di ciascun anno il numero massimo di iscritti alla scuola in relazione alle disponibilità di locali, di attrezzature, di personale.

Per il primo anno di funzionamento tale numero è fissato in sessanta iscritti, cioè quindici per ogni tipo di laurea ».

Art. 657, relativo agli insegnamenti della suddetta scuola è modificato nel senso che prima dell'ultimo comma è inserito il seguente nuovo comma:

« Per i laureati in scienze agrarie:

1° *Anno*:

1) Chimica delle sostanze organiche naturali;
2) Analisi qualitativa;
3) Analisi quantitativa;
4) Analisi strumentale;
5) Chimica bromatologica I;
6) Industrie alimentari fondamentali;
7) Chimica biologica.

2° *Anno*:

8) Igiene alimentare;
9) Chimica delle fermentazioni;
10) Impianti per industrie alimentari;
11) Industria degli alimenti conservati;
12) Chimica bromatologica II;
13) Chimica degli additivi e conservazione degli alimenti;
14) Ispezione nelle industrie alimentari ».

Dopo l'art. 657 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 658. — Il consiglio della scuola può deliberare che gli insegnamenti articolati in differenti settori tecnologici (industrie alimentari fondamentali, industrie degli alimenti conservati) vengano svolti da più insegnanti specializzati nei singoli settori industriali, per un numero di lezioni stabilito singolarmente dal consiglio stesso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1967

Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 25. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1967, n. 1109.

Modificazione allo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche della Cassa di risparmio di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Cassa di risparmio in Bologna, approvato con proprio decreto in data 16 dicembre 1959, n. 1243 e modificato con altro decreto in data 6 maggio 1962, n. 785;

Vista la deliberazione in data 18 ottobre 1966 del consiglio di amministrazione della predetta Sezione autonoma;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 23 dicembre 1966, con il quale la sezione è stata autorizzata ad emettere obbligazioni fino a trenta volte lo ammontare del fondo di dotazione e delle riserve;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il terzo comma dell'art. 3 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di

impianti di pubblica utilità della Cassa di risparmio in Bologna è modificato come segue: « L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla sezione non potrà eccedere il limite stabilito dall'art. 1, secondo comma, della legge 29 luglio 1949, n. 474 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1967

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 17. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1967, n. **1110**.

Approvazione dello statuto della Latteria didattica « Pietro Marconi », con sede in Thiene (Vicenza).

N. 1110. Decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto della Latteria didattica « Pietro Marconi », con sede in Thiene (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 32. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1967, n. **1111**.

Fusione dell'Orfanotrofio femminile Teresa e Guglielma Tollini con l'Orfanotrofio femminile, con sede in Bozzolo (Mantova).

N. 1111. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Orfanotrofio femminile Teresa e Guglielma Tollini e l'orfanotrofio femminile, con sede in Bozzolo (Mantova), sono fusi in un unico ente denominato « Orfanotrofi femminili riuniti Teresa e Guglielma Tollini », di cui viene, altresì, approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 41. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1967, n. **1112**.

Erezione in ente morale della Fondazione « Emidio Di Nola », con sede in Gragnano (Napoli).

N. 1112. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Emidio Di Nola », con sede in Gragnano (Napoli), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 38. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1967, n. **1113**.

Estinzione dell'opera pia « Ente per la concessione di sussidi a poveri infermi », con sede in Ancona.

N. 1113. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene dichiarata la estinzione dell'opera pia « Ente per la concessione di sussidi a poveri infermi » con sede in Ancona, e la devoluzione del relativo patrimonio al locale Ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 45. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1967.

Integrazione del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, relativa alla assicurazione e al finanziamento dei crediti all'esportazione.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla assistenza ai paesi in via di sviluppo;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1967, concernente la composizione del comitato di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131, richiamata;

Visto l'art. 3 della legge 24 maggio 1967, n. 451, concernente « ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale »;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero della marina mercantile con foglio n. 2405 del 26 luglio 1967;

Decreta:

Sono nominati membri del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, relativa all'assicurazione e al finanziamento dei crediti all'esportazione, il dott. Gianuario Autilio, ispettore generale, quale membro effettivo e il dott. Giuseppe Cimino, direttore di divisione, quale membro sostituto, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1967

Il Ministro per il commercio estero
TOLLOY

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(12231)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1967.

Norme relative alla documentazione occorrente per ottenere la concessione e la liquidazione dei contributi previsti dalla legge 29 novembre 1965, n. 1372, recante provvidenze a favore delle costruzioni navali.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1966, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 124, il quale a norma dell'art. 14 secondo comma della legge 29 novembre 1965, n. 1372, stabilisce i documenti necessari per ottenere la concessione e la liquidazione dei contributi previsti dalla legge medesima;

Visto l'art. 5 lettera *A* punto 7 e lettera *B* punto 2 del predetto decreto con cui viene prescritta, ai fini della liquidazione del contributo integrativo previsto dallo art. 1 della citata legge n. 1372, la presentazione del verbale della prova in mare rispettivamente per le navi per conto di committenti nazionali di stazza lorda fino a 1600 tonnellate incluse, con esclusione dei rimorchiatori e di stazza lorda superiore a 1600 tonnellate che abbiano velocità, a mezzo carico e con potenza normale dell'apparato motore, inferiore a 12 nodi, e per le navi per conto di committenti esteri di stazza lorda non inferiore a 1000 tonnellate aventi velocità, a mezzo carico e con potenza normale dell'apparato motore, inferiore a 12 nodi;

Considerato che la prova in mare per le suddette navi rappresenta un mero mezzo di accertamento della velocità allo scopo di stabilire l'ammissibilità al citato contributo integrativo;

Ritenuto opportuno esonerare dalla produzione del verbale della prova in mare le navi che appartengono a tipi per i quali la velocità è accertabile a priori dalla amministrazione;

Decreta:

La presentazione del verbale della prova in mare previsto dalla lettera *A* punto 7 e dalla lettera *B* punto 2 dell'art. 5 del decreto ministeriale 25 gennaio 1966, potrà essere omessa per le navi appartenenti a tipi per i quali la velocità è accertabile a priori dall'amministrazione.

L'esonero relativo dovrà essere richiesto dal cantiere interessato che a tal fine dovrà produrre idonea documentazione.

Roma, addì 25 settembre 1967

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1967
Registro n. 6 *Marina mercantile, foglio n.* 1

(12244)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1967.

Sostituzione di un componente la commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 15 marzo 1947, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Belluno;

Vista la nota n. 2325 del 23 febbraio 1967 dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Belluno, con la quale si comunica che la locale Unione italiana del lavoro ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante sig. Renato Sforazzini con il sig. Alfio Sargentoni;

Decreta:

Il sig. Alfio Sargentoni è chiamato a far parte della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Belluno, in sostituzione del sig. Renato Sforazzini.

Roma, addì 10 ottobre 1967

Il Ministro: BOSCO

(12349)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1967.

Sostituzione di due membri del consiglio direttivo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1946, che ne approva lo statuto e determina le modalità per la nomina del consiglio direttivo dell'Istituto stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 00.17736 del 5 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre successivo, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 355, concernente la nomina dei componenti del consiglio direttivo del suddetto Istituto per il triennio 1° agosto 1967-31 luglio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1967, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 378, con il quale il prof. Gaetano Stammati è stato nominato ragioniere generale dello Stato in sostituzione del dottor Carlo Marzano;

Vista la nota n. 9182 dell'11 agosto 1967 con la quale il Ministero dell'industria e del commercio designa, quale proprio rappresentante in seno al predetto consiglio, il direttore di divisione dott. Elio Gaglio in sostituzione dell'ispettore generale ing. Vittorio Dell'Agli, collocato a riposo;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Gaetano Stammati, ragioniere generale dello Stato, è chiamato a far parte del consiglio direttivo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, in sostituzione del dott. Carlo Marzano.

Art. 2.

Il direttore di divisione dott. Elio Gaglio è nominato componente del consiglio direttivo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, in sostituzione dell'ing. Vittorio Dell'Agli.

Egli resterà in carica per tutta la durata del triennio e cioè sino al 31 luglio 1970.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1967
Registro n. 8 Monopoli, foglio n. 257

(12415)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1967.

Sostituzione del segretario della commissione regionale di vigilanza per il Molise per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato, o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 3017 in data 13 maggio 1966, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per il Molise la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera 11 settembre 1967, n. 6480, con la quale il provveditore alle opere pubbliche di Campobasso ha designato, per esigenze di servizio, segretario della predetta commissione regionale di vigilanza il sig. Antonio Armagno, primo assistente r. o., in sostituzione del sig. Ercole Petti;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Antonio Armagno, primo assistente, è nominato segretario della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Molise, in sostituzione del sig. Ercole Petti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1967

Il Ministro: MANCINI

(12133)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1967.

Sostituzione di un componente ed integrazione del personale di coordinamento della segreteria della commissione regionale di vigilanza per la Sicilia per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 763 del 20 novembre 1965, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia la commissione regionale di vigilanza per la edilizia economica e popolare;

Vista la nota n. 32556 del 19 agosto 1967, con la quale il provveditore alle opere pubbliche di Palermo ha chiamato a far parte del personale di segreteria della predetta commissione il sig. Di Trapani Mario, archivista, in sostituzione del sig. Mariano Scaglione, sollevato dall'incarico per ragioni di salute ed ha segnalato inoltre la necessità di integrare con un altro elemento il personale di coordinamento della segreteria in parola, designando all'uopo il nominativo dell'usciere capo Galici Pietro idoneo a disimpegnare mansioni di copiatura a macchina;

Ritenuta l'opportunità di aderire alle suddette richieste;

Decreta:

Il sig. Di Trapani Mario, archivista, in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, è chiamato a far parte del personale di coordinamento della segreteria della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia in sostituzione del primo archivista sig. Mariano Scaglione.

Il personale di detta segreteria viene inoltre integrato di un nuovo elemento nella persona dell'usciere capo sig. Galici Pietro, in servizio presso il predetto Provveditorato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1967

Il Ministro: MANCINI

(12134)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1967.

Determinazione dei periodi medi di occupazione, ai fini degli assegni familiari, per i soci di alcuni organismi cooperativi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile e la loro decorrenza per gli organismi cooperativi di seguito riportati sono determinati come segue:

Bologna:

Gruppo facchini - Castelguelfo: giornate 18, decorrenza 1° dicembre 1965;

Brescia:

Carovana facchini - Lonato: giornate 15;

Cremona:

Carovana facchini Castelleone: giornate 20, decorrenza 1° novembre 1965;

Carovana facchini Vescovato: giornate 20, decorrenza 1° novembre 1965;

Foggia:

Carovana facchini « S. Fortunato » - Serracapriola: giornate 18, decorrenza 19 giugno 1965;

Imperia:

Carovana facchini - Oneglia: giornate 16;

Latina:

Carovana facchini « La Nuova Formia » - Formia: giornate 25, decorrenza 1° maggio 1965;

Milano:

Carovana Certosa Scalo ferroviario Milano Certosa: giornate 20, decorrenza 1° marzo 1965;

Carovana facchini « La Cremonese » - Milano: giornate 20, decorrenza 1° aprile 1963;

Carovana lavoratori associati « Altaurora » - Milano: giornate 20, decorrenza 1° novembre 1963;

Ravenna:

Società cooperativa a r. l. « Gruppo facchini Ravenna » Ravenna: giornate 22, decorrenza 1° aprile 1964;

Torino:

Carovana facchini « Piemonte » - Torino: giornate 24, decorrenza 1° gennaio 1965;

Venezia:

Carovana facchini Romea - Mestre: giornate 22, decorrenza 3 giugno 1965;

Per le cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione ed i salari medi hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 27 ottobre 1967

Il Ministro: Bosco

(12241)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1967.

Determinazione dei periodi medi di occupazione e dei salari medi, ai fini degli assegni familiari, per i soci di alcuni organismi cooperativi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e dei salari medi giornalieri per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile, i salari medi giornalieri e la loro decorrenza per gli organismi cooperativi di seguito riportati sono determinati come segue:

Bologna:

Gruppo autotrasportatori di S. Vincenzo di Galliera:
Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;
Decorrenza: 10 aprile 1965;

Gruppo autotrasportatori in conto terzi terraioli Bologna:
Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
Salario medio giornaliero: L. 720;
Decorrenza: 1° marzo 1965.

Brindisi:

Carovana autotrasportatori « Italia » Ceglie Messapico:
Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;
Salario medio giornaliero: L. 1000;
Decorrenza: dal 1° giugno 1962 al 31 maggio 1964 (data di cessazione).

Forlì:

Cooperativa piccoli trasportatori e carrettieri a r.l. Poggio Berni:
Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;
Salario medio giornaliero: L. 1300 (per gli autotrasportatori);
Decorrenza: 1° giugno 1965.

Lecce:

Carovana autotrasportatori « Ozan » di Ugento:
Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
Decorrenza: 1° giugno 1963;

Padova:

Gruppo piccoli trasportatori di Monselice:
Periodo di occupazione media mensile: 22 giornate;
Salario medio giornaliero: L. 1300;
Decorrenza: 1° ottobre 1965.

Gruppo piccoli trasportatori Montegrotto Terme:
Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
Salario medio giornaliero: L. 1200;
Decorrenza: 1° gennaio 1965.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1967

Il Ministro: Bosco

(12240)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1967.

Valutazione in contanti ai fini degli assegni familiari delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dai proprietari di fabbricati della provincia di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dai proprietari di fabbricati della provincia di Bologna è determinato nella misura seguente:

Alloggio: L. 4000 mensili;
Luce: L. 1000 mensili;
Riscaldamento: L. 2650 mensili;
Acqua: L. 350 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1967

(12243) p. *Il Ministro*: Di Nardo

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1967.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative clausole particolari, presentate dalla Compagnia tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnia tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con visita medica, e delle relative clausole particolari;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita da stipularsi con visita medica, e le relative clausole particolari, presentate dalla Compagnia tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 31 ottobre 1967

(12178) *Il Ministro*: Andreotti

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 9 febbraio 1967, n. 162/2710, con la quale l'amministrazione provinciale di Genova ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada comunale: « Montessoro » che dalla provinciale « Isola del Cantone-Vobbia », attraversa gli abitati di Montessoro e Piazzo al confine con la provincia di Alessandria (estesa km. 9+760);

Visto il voto 19 settembre 1967, n. 1269, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto la strada in parola in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, lettera *d*) della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada possa, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Montessoro », che dalla provinciale « Isola del Cantone-Vobbia » attraversa gli abitati di Montessoro e Piazzo al confine con la provinciale di Alessandria (estesa km. 9+760).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1967

(12131) *Il Ministro*: Mancini

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Budoni (Nuoro).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Nuoro per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze dell'11 aprile 1962 e 30 maggio 1964 ha incluso nello

elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio del comune di Budoni (Nuoro);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Budoni;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore, o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la parte del territorio del comune di Budoni, come sotto delimitato, ha notevole interesse pubblico poichè è formata da un territorio costiero di particolare pregio per le anfrattuosità scogliose, per le spiagge sabbiose ove si alternano tratti di selvaggia bellezza con altri resi assai dolci dalla vegetazione naturale e da quella modificata per opera dell'uomo, il variare dell'orografia, il colore delle rocce e le indicibili trasparenze marine formano dei quadri naturali di non comune bellezza; e che i centri abitati poi, compresi nel territorio stesso, formati nel volgere del tempo con architettura spontanea, generata da un atavico buon gusto e da innata sensibilità costituiscono dei complessi di caratteristico aspetto avente valore estetico-tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Budoni ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona stessa segue la delimitazione che partendo dalla quota 222 (punta Menta) segue la congiungente che passa per monte Canna (quota 199), monte Matta Carquica (194) e Gianna Sa Tinia (quota 227), segue infine il limite comunale Budoni-Posada compreso fra la suddetta linea d'intersecazione ed il mare. E' compresa ogni isola e scoglio affiorante.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con i verbali della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Nuoro.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Budoni provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 novembre 1967

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Nuoro

Verbale del giorno 11 *aprile* 1962

L'anno 1962, il giorno 11 del mese di aprile, in Nuoro, nella sede dell'Amministrazione provinciale di Nuoro, alle ore 15,30, previa regolare convocazione si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Nuoro, per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, a norma del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

BUDONI.

(*Omissis*).

Si passa all'esame del comune di Budoni, secondo i criteri adottati per il comune di S. Teodoro. Il vice presidente propone la inclusione nell'elenco limitatamente alla zona compresa tra il territorio marino e la dorsale ad ovest della strada, tralasciando la parte interna montuosa.

Il limite segue la delimitazione che partendo dalla quota 222 (punta Menta) segue la congiungente che passa per monte Canna (quota 199), monte Matta Carquica (194) e Gianna Sa Riria (quota 227) segue infine il limite comunale Budoni-Posada compreso tra la suddetta linea d'intersecazione ed il mare. E' compresa ogni isola e scoglio affiorante.

Il limite è graficamente indicato nella carta allegata che fa parte integrale del presente verbale.

Il vice presiednte esprime parere favorevole. Il sindaco è favorevole, il prof. Sulas è favorevole, il rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo è favorevole. Pertanto il territorio sopra indicato risulta compreso tra quelli soggetti alla solita legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

Letto, approvato e sottoscritto.

Verbale del giorno 30 *maggio* 1964

L'anno 1964, il giorno 30 del mese di maggio, in Nuoro, nella sede dell'Amministrazione provinciale alle ore 16,30, previa regolare convocazione si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Nuoro, per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, a norma del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

Conferma e motivazione del verbale dell'11 aprile 1962 relativo al comune di Budoni.

(*Omissis*).

Constatato il numero legale il presidente dichiara aperta la seduta. Passando all'ordine del giorno il vice presidente dà lettura della seguente motivazione relativa alla tutela naturale e panoramica del territorio del comune di Budoni indicato nel testo e nel grafico del verbale redatto dalla stessa commissione in data 11 aprile 1962:

« Nei limiti sopra descritti il territorio costiero è di particolare interesse per le anfrattuosità scogliose e per le spiagge sabbiose, ove si alternano tratti di selvaggia bellezza con altri resi assai dolci dalla vegetazione naturale e da quella modificata per opera dell'uomo. Il variare della orografia, il colore delle rocce, le indicibili trasparenze marine rendono la zona indicata degna di essere tutelata nel modo più attento, pur tenendo nel dovuto conto la possibilità di nuovi inserimenti residenziali.

Quanto sopra, a parere della commissione, ricade pienamente nel comma quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, mentre gli abitati compresi nel territorio sopra indicato — formati nel volger del tempo con architettura spontanea ma generata da un atavico buon gusto e da innata sensibilità — sono da considerarsi complessi di cose immobili che compongono quel caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale cui fa riferimento il comma terzo dell'articolo suddetto ».

Pertanto la commissione conferma quanto già deciso nel suddetto verbale dell'11 aprile 1962 e motiva il provvedimento nel modo sopra indicato.

Letto, approvato e sottoscritto.

(*Omissis*).

(12184)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1967.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Goni (Cagliari).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la domanda in data 14 novembre 1963, con la quale il comune di Goni (Cagliari) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche, senza peraltro produrre la relativa delibera consiliare;

Vista la domanda in data 4 settembre 1967, con la quale il commissario prefettizio di Goni, in relazione alla delibera commissariale n. 15 del 15 luglio 1967 — vistata dall'organo regionale di controllo in data 24 luglio 1967, n. 23033 — ha chiesto il trasferimento all'Enel dell'impresa elettrica comunale;

Considerato che la richiesta di trasferimento comporta la rinuncia alla domanda di concessione sopra indicata;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Goni (Cagliari) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Goni (Cagliari).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Cagliari con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Cagliari o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 15 novembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(12236)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1967.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Baselga di Vezzano (Trento).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la domanda in data 10 ottobre 1963, con la quale il comune di Baselga di Vezzano (Trento) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche;

Vista la domanda in data 14 settembre 1967, con la quale il comune di Baselga di Vezzano, in relazione alla delibera consiliare n. 21 del 13 settembre 1967 — vistata dalla giunta provinciale di Trento in data 5 ottobre 1967, n. 18129 —, ha chiesto il trasferimento all'Enel dell'impresa elettrica comunale;

Considerato che la richiesta di trasferimento comporta la rinuncia alla domanda di concessione sopra indicata;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Baselga di Vezzano (Trento) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Baselga di Vezzano (Trento).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige con la indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Trento o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 15 novembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(12235)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Genova e declassificazione da provinciale a comunale di un tratto di strada in comune di Fontanigorda (Genova).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 17 dicembre 1966, n. 76, con la quale l'amministrazione provinciale di Genova ha espresso parere favorevole:

1) alla classificazione tra le provinciali della strada comunale « Casanova » che inizia dal capoluogo di Fontanigorda, attraverso gli abitati di Canfernasca e Casanova e termina alla statale n. 45 (valle Trebbia) presso « ponte di Rovegno » (estesa km. 9,210);

2) alla declassificazione a comunale del tratto terminale di ml. 174, della strada provinciale « Fontanigorda » che dal bivio per Casanova va al piazzale di Fontanigorda;

Visto il voto 19 settembre 1967, n. 1266, con il quale il consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto:

1) i requisiti di provinciale alla strada Casanova;

2) i requisiti di comunale al tratto terminale della provinciale Fontanigorda;

Ritenuto che le due suddette strade possono pertanto; essere classificate rispettivamente: provinciale la strada « Casanova » e comunale il tratto terminale della strada Fontanigorda;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Casanova » che inizia dal capoluogo di Fontanigorda, attraversa gli abitati di Canfernasca e Casanova e termina alla statale n. 45 (valle Trebbia) presso « ponte di Rovegno », estesa km. 9,210, in provincia di Genova.

Art. 2.

Il tratto terminale della provinciale « Fontanigorda » che dal bivio per Casanova va al piazzale di Fontanigorda, cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificato comunale entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Fontanigorda (estesa km. 0,174).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1967

Il Ministro: MANCINI

(12239)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1967.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio molisana, con sede in Campobasso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio molisana, con sede in Campobasso, approvato con decreto ministeriale in data 5 luglio 1963;

Viste le delibere assunte dal consiglio d'amministrazione e dal presidente della predetta Cassa rispettivamente in data 3 dicembre 1966 e 10 ottobre 1967;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio molisana, con sede in Campobasso, allegato al presente decreto, composto di cinquantatre articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 17 novembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO - PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa di risparmio molisana è stata istituita con decreto del Ministro per il tesoro il 5 luglio 1963.

Il suo primo fondo di dotazione, di 32 milioni di lire, è stato apportato dagli enti di cui appresso che ne hanno promosso la costituzione:

lire 2 milioni, dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Campobasso;

lire 3 milioni, dall'Amministrazione provinciale di Campobasso;

lire 1 milione, dal Comune di Campobasso;

lire 1 milione, dall'Ente provinciale per il turismo di Campobasso;

lire 25 milioni, dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

Detto fondo è stato elevato a lire 100 milioni con i seguenti ulteriori apporti:

lire 20 milioni, da parte dell'Associazione fra le casse di risparmio italiane;

lire 48 milioni, da parte dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

La Cassa di risparmio molisana (che di seguito sarà denominata Cassa) ha sede in Campobasso, fa parte della Federazione delle casse di risparmio degli Abruzzi e del Molise, ed è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia e, in particolare, dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto (1) e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 52.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di garanzia federale;

d) dal fondo di riserva straordinario;

e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

f) dal fondo per perdite eventuali;

g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Il fondo di dotazione sarà rimborsato dopo non meno di dieci anni dalla istituzione della Cassa, nella misura di un decimo per ogni anno da ripartire tra gli enti che l'hanno apportato in proporzione ai rispettivi apporti, sempre che la massa di rispetto della Cassa sia pari almeno al decimo dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo.

Art. 6.

Sono organi della Cassa:

1) il consiglio di amministrazione;

2) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 15;

3) il presidente;

4) il collegio sindacale;

5) il direttore generale;

6) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di nove consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri sono nominati:

uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Campobasso;

uno dall'Amministrazione provinciale di Campobasso;

uno dal Comune di Campobasso;

uno dall'Ente provinciale per il turismo di Campobasso;

due dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;

tre dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 8.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 9.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I componenti il consiglio di nomina non governativa durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero sette componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: numero quattro alla fine del secondo anno dalla costituzione o ricostituzione e numero tre alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

---

(1) La massa di rispetto si intende costituita dai fondi patrimoniali di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), del successivo art. 4.

Art. 10.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 11.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale e del personale delle categorie dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 15, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 39 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio, del comitato e delle commissioni e sulla retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

10) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

11) sul bilancio annuale;

12) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

13) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

14) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale; nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 300.000 (lire trecentomila) o durata superiore ad anni due;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo della competenza pretoria;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 2.000.000 (lire duemilioni);

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 12.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'articolo 20, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 13.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almento tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deilberazioni è necessaria la presenza di almeno sei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8 dell'art. 11 e quelle di che allo art. 15 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In casi di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal vice-presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i funzionari dell'istituto. I verbali firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 14.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato e rieletto nel triennio successivo.

TITOLO III
COMITATO

Art. 15.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di tre consiglieri nominati annualmente dal consiglio, e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 16.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 17.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 13.

TITOLO IV
PRESIDENTE

Art. 18.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dello art. 13 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente, può, con il parere favorevole del consiglio delegare di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO V
COLLEGIO SINDACALE

Art. 19.

Presso la cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 del codice civile

Di essi uno è nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane e due dalla Federazione delle casse di risparmio degli Abruzzi e del Molise.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono rieleggibili e confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 8 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art 11, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VI
DIRETTORE GENERALE

Art. 20

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del numero 6) dell'art. 11;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 21

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, il consiglio designa il funzionario o la persona che dovrà sostituirlo

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO VII
PERSONALE

Art. 22

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 23.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni, o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi d'importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO VIII
FILIALI

Art. 24

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO IX
OPERAZIONI PASSIVE

Art. 25

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 26

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 27

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 28.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 29.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopo di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 30.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 31.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 32.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 33.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 34.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 25.

Art. 35.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 36.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente alla annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 37.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza

Art. 38.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 39, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO X
OPERAZIONI ATTIVE

Art. 39.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazione all'istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzione dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delega-

zioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalla garanzia di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa e di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 40 e 41 in merito ai limiti di fido;

q) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

r) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

s) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzano la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

t) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 40.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 39 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 41.

Nel limite massimo di fido pari al 3 % del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di un nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 42.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 39 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 39, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*), dell'art. 39.

Art. 43.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) delll'art. 39 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Art. 44.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 39 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quello da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevista alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 45.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50% del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 46.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 39 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 39 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 39 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 47.

Le operazioni di cui alla lettera *s*) dell'art. 39 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 48.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 20% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 10% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 4% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 1% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *r*) dell'articolo 39 con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50% del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

TITOLO XI

OPERAZIONI VARIE

Art. 49.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 40 e 41 sui limiti di fido previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere), aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e di fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 39, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 50.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 51.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO XII

BILANCIO

Art. 52.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo approva il bilancio sentito il collegio sindacale, e delibera sull'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 52.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro:* COLOMBO

(12341)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 18 novembre 1967

(12237) p. *Il Ministro*: PICARDI

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1967.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

Tariffa T(A.r) 67, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (sostituisce l'analoga approvata con decreto ministeriale 26 aprile 1961);

Tariffa T(U.r) 67, relativa all'assicurazione, a premio unico di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (sostiuisce l'analoga approvata con decreto ministeriale 18 marzo 1961);

Tariffa T(A.d) 67, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo (sostituisce in parte l'analoga approvata con decreto ministeriale 27 gennaio 1961);

Tariffa T(U.d) 67, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo (sostituisce in parte l'analoga approvata con decreto ministeriale 24 settembre 1960).

Roma, addì 21 novembre 1967

(12342) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 1,20 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alla spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 21 novembre 1967

(12345) p. *Il Ministro*: PICARDI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto universitario orientale di Napoli ad acquistare un appezzamento di terreno

Con decreto del prefetto di Napoli n. 167274 in data 12 ottobre 1967 l'Istituto universitario orientale di Napoli è stato autorizzato ad acquistare il suolo di proprietà dell'ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo di complessivi mq. 29.732 sito in Napoli, sezione Fuorigrotta, contradistinto con le particelle 286 del foglio n. 21, sezione Chiaia del catasto rustico di Napoli, partita 3013, al prezzo complessivo di L. 416.000.000.

La predetta autorizzazione è stata concessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

(12183)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di S. Giorgio la Molara (Benevento)

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1967, n. 1143, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1967, registro n. 25 Lavori pubblici, foglio n. 13, il termine fissato con i decreti ministeriali 16 ottobre 1963, n. 4493 e 15 ottobre 1965, n. 1214, per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di S. Giorgio la Molara (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è prorogato al 16 ottobre 1969.

(12348)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Pagamento degli interessi sulle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6% - 1967-1987 »

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6% 1967-1987 » 1ª 2ª tranche), che gli interessi semestrali, scadenza 1° gennaio 1968, saranno messi a pagamento a partire dalla medesima data, contro ritiro della cedola n. 1, presso i seguenti uffici dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

Ufficio ragioneria per le sedi centrali dei servizi in Roma;
Ufficio ragioneria per la sede centrale del servizio materiale e trazione Firenze;

Divisioni ragioneria di:

Ancona Bari Bologna Cagliari Firenze Genova - Milano Napoli Palermo Reggio Calabria Roma Torino - Trieste Venezia Verona;

nonchè presso le sedi e filiali dei seguenti istituti di credito:

Banco di Napoli;
Banco di Sicilia;
Banco di Sardegna;
Banca Nazionale del Lavoro;
Monte dei Paschi di Siena;
Credito Italiano;
Banco di Roma;
Banca Commerciale Italiana;
Banco di Santo Spirito;
Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania;
Banca Nazionale delle Comunicazioni;
Istituto Bancario San Paolo di Torino;
Banca Popolare di Novara;
Banca Popolare Cooperativa di Pescopagano.

Il direttore generale: FIENGA

(12600)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « ammondite tipo 1°-bis M »

L'esplosivo da mina denominato « ammondite tipo 1°-*bis* M » fabbricato dalla Società italiana esplosivo cheddite nel proprio stabilimento di Aulla (Massa Carrara), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria — con esclusione d'impiego in ambienti grisoutosi — ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(12346)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di novantatre società cooperative di varie provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 novembre 1967 le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edilizia Gloria, con sede in Avellino, costituita per rogito Capasso in data 4 febbraio 1965, rep. 5257;

2) Società cooperativa edilizia S. Pietro, con sede in Avellino, costituita per rogito Italia in data 8 agosto 1955;

3) Società cooperativa edilizia Plauto, con sede in Avellino, costituita per rogito Valente in data 11 dicembre 1954;

4) Società cooperativa edilizia La Concordia, con sede in Avellino, costituita per rogito Titomanlio in data 6 febbraio 1961, rep. 35887;

5) Società cooperativa edilizia Miriam, con sede in Avellino, costituita per rogito Valente in data 7 gennaio 1955, repertorio 12733;

6) Società cooperativa lavoratori agricoli La Primavera, con sede in Monteforte Irpino (Avellino), costituita per rogito Sarno in data 9 ottobre 1961, rep. 8554;

7) Società cooperativa agricola, con sede in Altamura (Bari), costituita per rogito Patella in data 28 settembre 1953, rep. 8746;

8) Società cooperativa edilizia Vincenzo Cuoco, con sede in Campobasso, costituita per rogito Delli Veneri in data 17 marzo 1959, rep. 11196;

9) Società cooperativa agricola per la valorizzzazione, incremento produzione, con sede in Salcito (Campobasso), costituita per rogito Quaranta Hena in data 20 marzo 1960;

10) Società cooperativa agricola Quadrifoglio, con sede in S. Elia a Pianisi (Campobasso), costituita per rogito de Felice in data 20 febbraio 1962, rep. 3151;

11) Società cooperativa Casa Bella già Casa Nostra, con sede in Caserta, costituita per rogito Fiordiliso in data 26 giugno 1954, rep. 4396;

12) Società cooperativa di produzione e lavoro La Fiorente, con sede in Capua (Caserta), costituita per rogito Bosco in data 1° marzo 1958, rep. 2815;

13) Società cooperativa di produzione e lavoro La Torrese, con sede in S. Cipriano d'Aversa (Caserta), costituita per rogito Conte in data 5 maggio 1960, rep. 6341;

14) Società cooperativa edilizia Domus Aurea, con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), costituita per rogito Caporaso in data 16 gennaio 1958;

15) Società cooperativa interprovinciale Reduci di Guerra, con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), costituita per rogito Orsi in data 11 maggio 1946, rep. 5208;

16) Società cooperativa agricola S. Lorenzo, con sede in Sessa Aurunca (Caserta), costituita per rogito Girfatti in data 8 novembre 1961, rep. 11924;

17) Società cooperativa edilizia Concordia, con sede in Cosenza, costituita per rogito Posteraro in data 7 gennaio 1961;

18) Società cooperativa edilizia Stella, con sede in Cosenza, costituita per rogito Ripoli in data 15 giugno 1963;

19) Società cooperativa edilizia Dipendenti S.E.T., con sede in Cosenza, costituita per rogito Luigi Goffredo in data 12 dicembre 1959;

20) Società cooperativa edilizia S. Chiara di Assisi, con sede in Cosenza, costituita per rogito Luigi Goffredo in data 16 dicembre 1960;

21) Società cooperativa edilizia Le Tre Rose, con sede in Cosenza, costituita per rogito Stancati in data 25 marzo 1964, rep. 194308;

22) Società cooperativa edilizia S. Matteo INA-Casa, con sede in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 15 gennaio 1960, rep. 24975;

23) Società cooperativa agricola e di lavoro Giuseppe Di Vagno, con sede in Amantea (Cosenza), costituita per rogito Florio in data 28 novembre 1921, rep. 4233;

24) Società cooperativa Consorzio cooperativo produttori cedri di Belvedere Marittimo, con sede in Belvedere Marittimo (Cosenza), costituita per rogito Pastore in data 13 dicembre 1930;

25) Società cooperativa Essiccatoio bozzoli, per il comune di Cetraro con sede in Cetraro (Cosenza), costituita per rogito Talamo in data 14 marzo 1930, rep. 8079;

26) Società cooperativa di produzione e lavoro fra muratori di Cetraro, con sede in Cetraro (Cosenza), costituita per rogito Talamo in data 20 aprile 1908, rep. 3191;

27) Società cooperativa di consumo Calabria Avanti, con sede in Colosimi (Cosenza), costituita per rogito Tallarico in data 15 maggio 1910, rep. 1798;

28) Società cooperativa di consumo Indipendenza, con sede in Fiumefreddo Bruzio (Cosenza), costituita per rogito Riggio in data 20 aprile 1921, rep 3985;

29) Società cooperativa di consumo La Piccola, con sede in Fuscaldo (Cosenza), costituita per rogito Oliverio in data 24 luglio 1910;

30) Società cooperativa Lega dei liberi lavoratori, con sede in Sangineto (Cosenza), costituita per rogito Ferrante in data 9 ottobre 1919, rep. 1027;

31) Società cooperativa di consumo Stella d'Italia, con sede in Sangineto (Cosenza), costituita per rogito Leone in data 24 ottobre 1949, rep. 6302;

32) Società cooperativa agricola combattenti, con sede in S. Giovanni in Fiore (Cosenza), costituita per rogito Romei in data 11 novembre 1919, rep. 5640;

33) Società cooperativa di consumo Rinnovamento, con sede in S. Marco Argentano (Cosenza), costituita per rogito Sarpi in data 14 agosto 1921, rep. 4902;

34) Società cooperativa Co.Na.P. (cooperativa napoletana parcheggiatori), con sede in Napoli, costituita per rogito Monaco in data 28 maggio 1964, rep. 4986;

35) Società cooperativa di produzione e lavoro Unione è Forza, con sede in Napoli, costituita per rogito Ciaccia in data 29 ottobre 1958, rep. 27916;

36) Società cooperativa edilizia La Bersagliera, con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 13 giugno 1957, rep. 46444;

37) Società cooperativa di produzione e lavoro Nino Carlì e C., con sede in Napoli, costituita per rogito Rosanova in data 25 febbraio 1953, rep. 6640;

38) Società cooperativa edilizia Casa sul Mare, con sede in Napoli, costituita per rogito de Vivo in data 29 marzo 1954, rep. 3086;

39) Società cooperativa edilizia Iuventus, con sede in Napoli, costituita per rogito Mustilli in data 20 settembre 1954, rep. 17567;

40) Società cooperativa rivendita ortofrutticoli Rivor, con sede in Napoli, costituita per rogito Olivieri in data 11 novembre 1954, n. 1412;

41) Società cooperativa edilizia Zodiaco, con sede in Napoli, costituita per rogito Mauro in data 27 marzo 1958, repertorio 16072;

42) Società cooperativa « La Vanvitelli » Edile fra Reduci di guerra con sede in Marianella di Napoli, costituita per rogito Passari in data 11 aprile 1947;

43) Società cooperativa Libera reduci Forio, con sede in Forio d'Ischia (Napoli), costituita per rogito Nonno in data 16 maggio 1948, rep. 4613;

44) Società cooperativa La Fedele, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), costituita per rogito Terracciano in data 5 luglio 1958, rep. 27581;

45) Società cooperativa di produzione e lavoro La Confezionatrice, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), costituita per rogito Bianchi in data 15 dicembre 1958, rep. 48909;

46) Società cooperativa agricola La Terra, con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Tamburrino in data 23 luglio 1944, rep. 14368;

47) Società cooperativa agricola Calvello, con sede in San Giuseppe Vesuviano (Napoli), costituita per rogito Manzione in data 12 settembre 1955, rep. 21007;

48) Società cooperativa di produzione e lavoro Sempre Avanti, con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Tamburrino in data 7 ottobre 1944, rep. 14484;

49) Società cooperativa L'Adamantina, con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Angrisano in data 3 ottobre 1949, rep. 5126;

50) Società cooperativa di produzione e lavoro Lavoratori Macellai, con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Lacovara in data 13 ottobre 1955, rep. 3118;

51) Società cooperativa Cesare Battisti, con sede in Potenza, costituita per rogito Caivano in data 20 febbraio 1954, rep. 5165;

52) Società cooperativa Il Lavoro, con sede in Forenza (Potenza), costituita per rogito Scardaccione in data 26 febbraio 1948, rep. 3271;

53) Società cooperativa Centro Incremento Agricolo di Missanello, con sede in Missanello (Potenza), costituita per rogito De Bellis in data 30 dicembre 1960, rep. 9305;

54) Società cooperativa di lavoro Pietragallese Sacro Cuore di Gesù, con sede in Pietragalla (Potenza), costituita per rogito Polosa in data 18 luglio 1959, rep. 9464;

55) Società cooperativa edilizia La Casa Lieta, con sede in Rieti, costituita per rogito Massacci in data 1° settembre 1952, rep. 4107;

56) Società cooperativa edilizia rurale Carlo Jucci, con sede in Rieti, costituita per rogito Paolantonio in data 14 gennaio 1963, rep. 17695;

57) Società cooperativa Del popolo, con sede in Antrodoco (Rieti), costituita per rogito Mammucari in data 1° novembre 1944, rep. 1244;

58) Società cooperativa agricola e di consumo La Maglianese, con sede in Magliano Sabino (Rieti), costituita per rogito Tarsia in data 19 marzo 1945, rep. 1084;

59) Società cooperativa edilizia Gomma e Rotaia S.T.E. F.E.R., con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 1° settembre 1954, rep. 20659;

60) Società cooperativa Tiberina di navigazione, con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 27 gennaio 1960, rep. 95954;

61) Società cooperativa edilizia Paradiso, con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 22 ottobre 1963, repertorio 489225;

62) Società cooperativa edilizia La Speranza Seconda, già La Speranza, con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 26 agosto 1954, rep. 15611;

63) Società cooperativa edilizia Monte Vergine in Fiore, già Monte Vergine, con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 6 dicembre 1962, rep. 387962;

64) Società cooperativa edilizia Gresilde, con sede in Roma, costituita per rogito Federici in data 4 giugno 1962, rep. 23963;

65) Società cooperativa edilizia Portosalvo, con sede in Roma, costituita per rogito Filadoro in data 2 luglio 1955, repertorio 12742;

66) Società cooperativa edilizia S. Giuseppe da Leonessa, con sede in Roma, costituita per rogito Pierantoni in data 4 febbraio 1943, rep. 6252;

67) Società cooperativa edilizia Antonella, con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 22 ottobre 1963, rep. 489222;

68) Società cooperativa edilizia Adiuvante Fortuna 1964, con sede in Roma, costituita per rogito Mannella in data 27 gennaio 1964, rep. 556268;

69) Società cooperativa edilizia Caromonaco, con sede in Roma, costituita per rogito Pomar in data 15 febbraio 1964, rep. 122095;

70) Società cooperativa edilizia Luigi Rava, con sede in Roma costituita per regito Tranquillino in data 10 settembre 1910, rep. 24400;

71) Società cooperativa edilizia Lerici Minghetti, con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 20 gennaio 1964, rep. 113848;

72) Società cooperativa edilizia Brun, con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 7 ottobre 1959, rep. 32270;

73) Società cooperativa edilizia Caesar, con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 28 novembre 1963, rep. 113089;

74) Società cooperativa edilizia Tetto Rosso, con sede in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 18 gennaio 1955, rep. 39738;

75) Scoietà cooperativa edilizia Omnia Munda Mundis, con sede in Roma, costituita per rogito Faso in data 27 ottobre 1956, rep. 8048;

76) Società cooperativa edilizia Romolo e Remo, con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 21 febbraio 1964, rep. 114388;

77) Società cooperativa edilizia Quadrifoglio Dorato, con sede in Roma, costituita per rogito Capparella in data 22 gennaio 1964, rep. 98986;

78) Società cooperativa edilizia Valchiria XXII, con sede in Roma, costituita per rogito Pomar in data 28 gennaio 1964, rep. 120635;

79) Società cooperativa edilizia Edilferro, con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 29 aprile 1955, rep. 19095;

80) Società cooperativa edilizia Stradale Rinascita Veliterna già La Ricostruzione, con sede in Velletri (Roma), costituita per rogito Amicarelli in data 6 febbraio 1949, rep. 10946;

81) Società cooperativa edilizia Laetitia, con sede in Salerno, costituita per rogito Lomonaco in data 10 dicembre 1964, rep. 68049;

82) Società cooperativa edilizia Salernitana fra Pescatori Acque Interne C.O.O.S.P.A.I., con sede in Salerno, costituita per rogito Monaco in data 8 dicembre 1958, n. 13470;

83) Società cooperativa edilizia Fidelio, con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito Zecca in data 11 giugno 1957, rep. 28376;

84) Società cooperativa edilizia Agr. Santa Lucia, con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito Rosapepe in data 26 giugno 1962, rep. 29178;

85) Società cooperativa edilizia S. Felice, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita per rogito d'Ursi in data 12 febbraio 1960, rep. 13112;

86) Società cooperativa edilizia Domus Mea, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita per rogito d'Ursi in data 20 aprile 1963, rep. 21391;

87) Società cooperativa Prod. Lav. Minerva, con sede in Siano (Salerno), costituita per rogito Giuliani in data 8 dicembre 1963, rep. 16668;

88) Società cooperativa Marittima Falanto, con sede in Taranto, costituita per rogito Mazzilli in data 23 aprile 1934, rep. 18089;

89) Società cooperativa Tiraggi trasporto ed affini Littorio, con sede in Taranto, costituita per rogito Mazzilli in data 29 aprile 1936, rep. 21527;

90) Società cooperativa Lavoro Operaio Figulino, con sede in Grottaglie (Taranto), costituita in data 31 agosto 1908;

91) Società cooperativa Operaia di Consumo, con sede in Grottaglie (Taranto), costituita in data 16 gennaio 1902;

92) Società cooperativa di Cons. Italia Libera, con sede in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito Di Castri in data 16 aprile 1944;

93) Società cooperativa Metalmeccanica, con sede in Massafra (Taranto), costituita per rogito Palmieri, in data 5 marzo 1950.

(12137)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 229

Corso dei cambi del 4 dicembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624 —	624 —	624 —	624,10	624,09	—	624,10	624,10	624 —	624 —
$ Can.	577,76	577,60	577,25	577,50	577 —	—	577,25	577,50	577,60	577,75
Fr. Sv.	144,62	144,59	144,62	144,605	144,55	—	144,63	144,605	144,62	144,60
Kr. D.	83,62	83,63	83,70	83,65	83,50	—	83,66	83,65	83,63	83,62
Kr. N.	87,35	87,32	87,44	87,365	87,30	—	87,35	87,365	87,32	87,32
Kr. Sv.	120,60	120,61	120,62	120,61	120,70	—	120,63	120,61	120,60	120,60
Fol.	173,56	173,50	173,58	173,595	173,50	—	173,63	173,595	173,57	173,54
Fr. B.	12,57	12,574	12,575	12,5725	12,5675	—	12,5795	12,5725	12,57	12,57
Franco francese	127,26	127,23	127,30	127,22	127,17	—	127,28	127,22	127,31	127,22
Lst.	1510 —	1509,55	1509,25	1508,50	1509,50	—	1508,75	1508,50	1510,10	1510 —
Dm. occ.	156,65	156,65	156,665	156,685	156,50	—	156,66	156,685	156,71	156,65
Scell. Austr.	24,14	24,14	24,145	24,1480	24,05	—	24,1450	24,1480	24,15	24,14
Escudo Port.	21,46	21,60	21,61	21,60	21,30	—	21,50	21,60	21,60	21,60
Peseta Sp.	8,96	8,96	9 —	8,968	8,90	—	8,9670	8,968	8,96	8,96

Media dei titoli del 4 dicembre 1967

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	105,375
Redimibile 3,50 % 1934	100,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 dicembre 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,10
1 Dollaro canadese	577,385
1 Franco svizzero	144,617
1 Corona danese	83,655
1 Corona norvegese	87,357
1 Corona svedese	120,62
1 Fiorino olandese	173,612
1 Franco belga	12,576
1 Franco francese	127,25
1 Lira sterlina	1508,625
1 Marco germanico	156,672
1 Scellino austriaco	24,146
1 Escudo Port.	21,55
1 Peseta Sp.	8,967

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nel comune di Genova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4142 in data 12 giugno 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 3954 in data 27 maggio 1962 per quattro posti di medico condotto nel comune di Genova, ridotti a due posti con decreto n. 3507 del 31 marzo 1966;

Ritenuta la necessità di procedere nella ulteriore assegnazione delle sedi resesi disponibili per intervenuta rinuncia dei precedenti assegnatari;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Sulpasso Piercarlo, nato a Genova il 28 giugno 1931 e residente a Genova-Sampierdarena è dichiarato vincitore della condotta medica della zona di Genova-Prè.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e del comune interessato.

Genova, addì 13 novembre 1967

Il medico provinciale: MORANTE

(12145)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3268/66 del 30 dicembre 1966, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1966;

Visto il successivo decreto n. 2783/67 del 21 agosto 1967, con il quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso medesimo e la legittimità degli atti della commissione giudicatrice;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata dalla stessa commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui trattasi:

1.	Serafini Giovanni	punti 71,415
2.	Antoninetti Angelo	» 71,117
3.	Ragni Luigi	» 70,678
4.	De Paoli Luigi	» 67,812
5.	Mainardi Aldo	» 67,507
6.	Misericordia Francesco	» 60,000
7.	Moro Stefano	» 58,577
8.	Marelli Edoardo	» 56,000
9.	Laudani Nicolò	» 54,388
10.	Ratti Enzo	» 54,000
11.	Viassone Giovanni	» 53,500
12.	Castagnoli Stefano, nato il 12 dicembre 1937	» 52,500
13.	Mutti Amerigo, nato il 31 ottobre 1938	» 52.500
14.	Agostini Dino	» 51,333
15.	Carnevale Miacca Carlo, nato l'11 febbraio 1929	» 50,000
16.	Alizoni Alessandro, nato il 2 dicembre 1931	» 50,000
17.	Boveri Angelo, nato il 16 marzo 1933	» 50,000
18.	Lorenzini Gianfilippo	» 47,500
19.	Melgratti Enrico	» 46,000
20.	Favero Gabriele	» 43,000
21.	Ghiringhelli Antonio	» 42,500

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio anunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, a[illegible]torio della prefettura di Pavia, di questo ufficio e d[illegible]sati.

Pavia, addì 22 novembre 1967

Il veterinario provinciale: MARAZZA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3625/67 in data 22 novembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 3268/66 del 30 dicembre 1966 per due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1966;

Viste le preferenze delle sedi di condotta indicate dai singoli concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

Serafini Giovanni: consorzio veterinario di Stradella Arena Po-Bosnasco-Portalbera-S. Cipriano Po.

Antoninetti Angelo: consorzio veterinario di Varzi-Bagnaria-Brallo di Pregola-Menconico-S. Margherita Staffora e Valdinizza.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Pavia, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Pavia, addì 22 novembre 1967

Il veterinario provinciale: MARAZZA

(12530)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.